

**25**

**COLLOCAMENTO FUORI RUOLO  
PER ANNO SABBATICO E CONGEDO  
STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI  
RICERCA**

*Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2013*

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| NORMATIVA.....   | 3  |
| Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 .....  | 4  |
| <i>Art. 17. Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali.</i> ..... | 4  |
| Legge 13 agosto 1984, n. 476.....  | 5  |
| Art. 2.....  | 5  |
| Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993 n. 418.....   | 6  |
| Art. 9. <i>Disciplina del collocamento fuori ruolo.</i> .....  | 6  |
| CRITERI .....  | 7  |
| Criteri generali sul collocamento fuori ruolo.....   | 8  |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013</i> .....   | 8  |
| APPENDICE STORICA.....   | 9  |
| Criteri generali sul collocamento fuori ruolo.....   | 10 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2010</i> .....  | 10 |
| Criteri sul collocamento fuori ruolo .....   | 11 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 dicembre 1995</i> .....   | 11 |
| Collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca .....  | 12 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 29 ottobre 1998</i> .....  | 12 |

# NORMATIVA

*Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382*

*Art. 17. Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali.*

*Legge 13 agosto 1984, n. 476.*

**Art. 2.**

*Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993 n. 418*

*Art. 9. Disciplina del collocamento fuori ruolo.*

# CRITERI

## *Criteria generali sul collocamento fuori ruolo*

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013*

### **Art. 4. Collocamento fuori ruolo facoltativo**

1. Il Consiglio può disporre - compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. c), per l'assunzione di incarichi di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al precedente comma, ove non diversamente disposto dalla legge:

a) non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni;

b) se diversi da quelli presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni consecutivi.

3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali:

a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993;

c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;

d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;

e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:

- non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;

- non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;

- possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;

f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio in ruolo;

g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;

h) il collocamento in fuori ruolo non è soggetto al limite di durata massima di dieci anni e al numero massimo di 26 unità, venendo in rilievo attività di ricerca scientifica e formazione svolta nell'esclusivo interesse dell'istituto.



## APPENDICE STORICA

## *Criteria generali sul collocamento fuori ruolo*

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2010*

### **Art. 4. Collocamento fuori ruolo facoltativo**

1. Fuori dai casi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), e 3, il Consiglio dispone – compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi, di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al comma 1, ove non diversamente disposto dalla legge, non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni.(1)

3. In attesa della completa attuazione della disciplina relativa alla formazione del personale di magistratura, nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali (2):

- a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 31 settembre dell'anno successivo;
- c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;
- d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;
- e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:
  - 1) non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;
  - 2) non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;
  - 3) possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;
- f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio in ruolo ;
- g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;

---

(1) Art. 29, comma secondo, della legge n. 186/1986.

(2) Art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 418/1993).

## *Criteria sul collocamento fuori ruolo*

### ***Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 dicembre 1995***

Il Consiglio di Presidenza autorizza il collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, ai magistrati che ne facciano richiesta con le modalità seguenti:

1. Il collocamento fuori ruolo è autorizzato di massima dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo;
2. I magistrati che intendano usufruire del f.r. devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno;
3. Possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e non più di due magistrati T.A.R.;
4. L'attività di studio e ricerca che si intende svolgere durante il f.r. deve essere valutata dal Consiglio di Presidenza di utilità per l'istituto;
5. In presenza di un numero di domande, ritenute meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quelle consentite al punto 4), verrà autorizzato il magistrato con maggiore anzianità di servizio nella magistratura amministrativa; a tal fine saranno scomputati i periodi di eventuale fuori ruolo per qualsiasi motivo. Sarà comunque preferito il magistrato che non abbia ancora usufruito del f.r. di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980;
6. Non può comunque essere accolta l'istanza del magistrato che non abbia almeno cinque anni di effettivo servizio nella magistratura amministrativa con esclusione di eventuali periodi di fuori ruolo per qualsiasi motivo;
7. I risultati dell'attività di studio e ricerca devono essere trasmessi al Consiglio di Presidenza entro 60 giorni dal termine del periodo di fuori ruolo e saranno portati a conoscenza di tutti i magistrati con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

*Collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca*

***Delibera del Consiglio di Presidenza del 29 ottobre 1998***

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 29 ottobre 1998, ha ritenuto di interpretare in via estensiva il combinato disposto degli artt. 9 del D.P.R. 418/93 e 17 del D.P.R. 382/80, accogliendo la richiesta di collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca presso una Corte di Giustizia straniera, al Consigliere (*omissis*).